

Fisco e Cassazione. Deve giustificarsi il contribuente che perde le scritture contabili per un incendio

Sull'indagato l'onere della prova

In questi casi ammessa la testimonianza nel processo tributario

Giampaolo Piagnerelli

Le indagini bancarie che inchiodano il contribuente costringono il privato a giustificarsi. E la regola vale sempre. Anche nel caso in cui il cittadino a causa di un incendio rimanga privo della contabilità. Lo stabilisce l'ordinanza della Cassazione 587/2010. La Corte ha spiegato, infatti, che gli elementi acquisiti a seguito di una ricerca sui conti correnti invertono comunque l'onere probatorio sul contribuente.

La questione finita sul tavolo dei giudici del Palazzaccio vede protagonista un privato che si era visto recapitare un accertamento ai fini Irpef e Ior per l'annualità 1992 a seguito di indagini bancarie contro le quali - a suo dire - non aveva potuto eccepire nulla perché la documentazione, per cause assolutamente accidentali, era andata in fumo. E la commissione tributaria regionale della Campania (sentenza 179/35/06) aveva sposato la tesi del contribuente, ritenendo che l'amministrazione avesse voluto instaurare un contenzioso senza che però sussistessero i presupposti.

Avevano ritenuto, infatti, che le indagini bancarie esaminate in modo acritico non potessero far emergere presunzioni precise e

concordanti. Non solo. I giudici della commissione avevano rilevato come i dati bancari non fossero adeguati a rappresentare la base di un accertamento induttivo e che in fondo il privato non avesse alcuna colpa in quanto le scritture erano distrutte. Insomma, la circostanza che il privato non avesse più la documentazione non legittimava l'amministrazione a ricorrere alle indagini bancarie e quindi alla ricostruzione induttiva.

Di segno opposto la posizione della Cassazione. Come ricorrente, l'ufficio aveva chiesto ai giudici della Suprema Corte di chiarire se, in presenza di verifica bancaria e quindi di presunzioni legali e non semplici, il contribuente, privo di scritture contabili, fosse legittimato e quindi giustificato a denunciare semplicemente la vicenda senza apportare una documentazione sostitutiva o altri mezzi di prova previsti dall'articolo 2724, n. 3, del Codice civile. Spiega la Cassazione che in presenza di elementi con questo grado di certezza, l'onere probatorio si inverte automaticamente sul contribuente che, non per questo, è lasciato allo sbaraglio: in base al citato articolo del Codice civile può ricorrere, infatti, alla prova per testimoni o presunzioni in de-

La decisione

Ordinanza 587 del 2010 della Corte di cassazione

Nel caso in cui l'accertamento dell'ufficio finanziario «si fonda su verifiche di conti correnti bancari, è onere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell'onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili, mentre l'onere probatorio della amministrazione è soddisfatto per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti e, dall'altro, nel caso in cui il contribuente si trovi nell'incapace impossibilità di produrre documentazione contabile a prova contraria, trova applicazione la regola generale... secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell'ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni...»

roga ai pilastri che sostengono il processo tributario. Dunque un'eccezione all'articolo 7, comma 4, Dlgs 546/92 secondo cui nel processo tributario non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale.

A ben vedere, però, la Corte è stata flessibile per forza di cose. In caso contrario, il contribuente con i documenti in fumo piuttosto che sottratti da terzi avrebbe avuto ragione a prescindere dal loro contenuto. I giudici si sono ispirati al comma 2 dello stesso articolo che non è poi così perentorio, disponendo che un margine di flessibilità è previsto anche per le stesse commissioni tributarie: «quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità - si legge - possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello stato o di altri enti pubblici compreso il corpo della guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, e successive modificazioni e integrazioni».

Il teorema della Cassazione è contestabile anche sotto il profilo tecnico-formale, perché la normativa dell'imposta ipocatastale sancisce che queste imposte devono essere applicate in misura fissa se si tratta di effettuare trascrizioni nei registri immobiliari e volture in catasto in dipendenza di atti e sentenze che importano trasferimenti per i quali ricorrono i presupposti per applicare l'agevolazione "prima casa". Quindi, se compete l'agevolazione con riferimento all'imposta di registro, essa non può non essere applicata anche alle imposte ipotecaria e catastale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.guidanormativa.sole24ore.com/
Nella sezione news il testo della sentenza

ISTITUTI RELIGIOSI

L'abitazione delle suore non paga l'Ici

Un immobile di un istituto religioso è esente dall'Ici anche se destinato ad abitazione delle suore. È quanto affermato dalla Sezione tributaria della Cassazione con la sentenza 20657 del 18 dicembre 2009.

Per i giudici, la destinazione di un fabbricato ad abitazione di una comunità religiosa composta da membri dell'ente deve essere assimilato a quello utilizzato come prima casa dal proprietario e da suoi familiari. Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice d'appello, non può essere tassata l'unità immobiliare come se fosse adibita ad attività commerciale, poiché l'uso che viene fatto è del tutto estraneo al concetto della produzione e scambio di beni e servizi con finalità di lucro.

Secondo la Cassazione, il primo scopo di un ordine religioso «è la formazione di comunità in cui si esercita la vita associativa quale presupposto per la formazione religiosa, la catechesi, l'elevazione spirituale dei membri e la preghiera in comune».

L'attività è diretta alla «formazione del clero e dei religiosi». Peraltro, oltre che agli immobili adibiti al culto, l'articolo 7, comma 1, lettera i) della normativa Ici (Dlgs 504/1992) prevede l'esenzione dal tributo a favore degli enti non commerciali anche per gli immobili adibiti ad attività "ricettive". Questo termine indica ospitalità e accoglienza di persone nell'immobile, le quali non necessariamente devono essere terzi ed estranei all'ente proprietario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Consiglio dei ministri. In agenda

La revisione si modella alla disciplina Ue

Elena Simonetti

Ritorna a Palazzo Chigi lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/43 sulla revisione legale dei conti annuali e consolidati.

Oggi nella riunione preliminare del Consiglio dei ministri saranno esaminate oltre alle norme di recepimento delle direttive Ue sull'Iva nei servizi transfrontalieri (si veda l'articolo in pagina 29), anche quelle relative alla disciplina delle società quotate, nonché le nuove regole sugli ascensori (si veda l'altro articolo).

Per quanto riguarda le modifiche al regime della revisione contabile dopo i pareri favorevoli, ma «con osservazioni» sul testo, votati da Camera e Senato, il provvedimento è ora al vaglio del Governo per il varo definitivo.

Il riordino della revisione legale dei conti interessa la generalità delle imprese, inclusi gli «enti d'interesse pubblico» (società italiane emittenti valori mobiliari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, banche, imprese di assicurazione, eccetera).

La versione finale del decreto legislativo è ancora oggetto di mediazione. In particolare, i dottori commercialisti spingono perché - come richiesto dal Parlamento - si estenda l'obbligo del collegio sindacale anche nelle Srl che usano contributi o finanziamenti pubblici di importo rilevante (comunque superiore al patrimonio netto) e per quelle che per due esercizi consecutivi rinvengono debiti superiori tre volte all'ammontare del patrimonio netto.

Il testo prevede in ogni caso l'obbligo di svolgere la revisione secondo standard comunitari, a partire da quelli in materia di controllo della qualità dei documenti di revisione che impongono anche una valutazione della conformità ai principi di revisione e

ai principi d'indipendenza. Nel caso di nomina obbligatoria degli organi di controllo poi potrebbe essere introdotta una sanzione pecuniaria per colpire le società inadempienti.

Invece, le commissioni parlamentari hanno osservato che nelle società cooperative, con le regole delle Spa - poiché l'articolo 2409-bis del codice civile prevede già la nomina di un revisore - l'obbligo del collegio sindacale potrebbe rivelarsi eccessivamente oneroso. Per cui nel provvedimento definitivo questa norma, che peraltro non troverebbe riscontro nella direttiva, potrebbe essere eliminata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GOVERNANCE

Nelle «big four» più trasparenza con i garanti

Le più grandi società di revisione contabile dovranno adottare il nuovo codice di governance del Regno Unito che prevede la nomina di membri non esecutivi indipendenti. Compito di queste figure esterne sarà fare in modo che imprese e investitori capiscano meglio le decisioni che vengono prese. È la prima volta che alle quattro grandi società di revisione contabile - PwC, Deloitte, Kpmg, Ernst & Young - viene chiesto di adeguarsi a un codice simile a quello che nel Regno Unito regola la vita delle aziende. L'Audit Firm Governance Code - stilato su richiesta del Financial Reporting Council - entrerà in vigore a giugno: le società hanno sei mesi di tempo per adeguarsi, poi dovranno spiegare perché non l'hanno fatto. Obiettivo del codice è aumentare la trasparenza.

Respetto alle direttive precedenti, lo schema di decreto mira poi a chiarire una serie di punti che sono stati male interpretati nel tempo (ad esempio il nuovo concetto di «quasi macchina») e a esplicitarne altri, ad esempio con l'inserimento degli accessori di sollevamento, catene, funi e cinghie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per gli elevatori

All'esame nuove regole in materia di ascensori

Enzo Fornasari

Sarà oggi all'esame del preconsiglio dei ministri lo schema di decreto legislativo che darà parziale attuazione alla «direttiva macchine», la 2006/42/Ce. La nuova normativa europea modifica, tra l'altro, la direttiva 95/16/Ce sugli ascensori e introduce una serie di variazioni molto attese dagli operatori del settore, anche perché il termine per il recepimento nel frattempo era scaduto. La 2006/42/Ce, infatti, prevedeva che gli Stati membri adottassero e pubblicassero le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di recepimento prima del 29 giugno 2008 e le applicassero a partire dal 29 dicembre 2009.

Tra i punti più importanti c'è la nuova disciplina delle piattaforme elevatrici, impianti per il sollevamento delle persone e per il superamento delle barriere architettoniche, che negli ultimi anni hanno visto crescere in modo significativo la propria diffusione.

Lo schema di decreto prevede «l'estensione dello scopo agli ascensori con velocità non superiore a 0,15 m/sec, che di fatto "escono" dalla direttiva ascensori ed "entrano" nella direttiva macchine. Di conseguenza, le attuali piattaforme elevatrici subiranno una sostanziale modifica perché, pur essendo delle «macchine», dovranno avere le caratteristiche proprie degli ascensori: cabina con porte, comandi non più a uomo presente, apparecchi di sicurezza, e così via. Le principali aziende del settore sono già preparate alle nuove regole e l'impatto sul mercato sarà rilevante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agevolazioni. Confermato l'orientamento del 2008

Bonus ridotto sulla casa in usucapione

Angelo Busani

L'agevolazione "prima casa" può essere applicata anche all'acquisto per usucapione, ma con riguardo alla sola imposta di registro, e non anche alle imposte ipotecaria e catastale, che vanno pagate in misura ordinaria. Lo ha stabilito la Cassazione nell'ordinanza n. 581 del 15 gennaio 2010.

Con questa pronuncia la Suprema corte conferma quanto aveva già stabilito con la sentenza n. 29371 del 16 dicembre 2008. Quest'ultima rappresentò una svolta epocale rispetto alla precedente giurisprudenza (sentenze n. 10889 del 10 lu-

glio 2003 e n. 5447 del 29 febbraio 2008), che si era invece opposta alla concessione del beneficio fiscale negli acquisti per usucapione, così come propugnato dall'amministrazione finanziaria fin dalla circolare n. 267 del 16 ottobre 1997.

Il nuovo corso della Cassazione si ferma però, con un di-

L'INDICAZIONE


I benefici per l'immobile si applicano solo per il registro ma non per le imposte ipotecarie e catastali

scorso formalistico, all'imposta di registro e nega l'applicazione dell'agevolazione all'imposta ipocatastale. Di conseguenza, le sentenze di usucapione dovrebbero essere tassate con un'inedita e dunque sorprendente aliquota complessiva del $(3 + 3) = 6$ per cento.

In effetti, una volta ammessa l'applicabilità dell'agevolazione all'usucapione, non la si può confinare alla sola imposta di registro, dato che l'agevolazione "prima casa" è stata introdotta dal legislatore come un trattamento univoco per tutte le imposte coinvolte nel trasferimento immobiliare,

senza possibilità dunque che esse vengano trattate ognuna per conto suo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



TELEFISCO 2010

19° convegno de L'esperto risponde

LA MANOVRA E LE ALTRE NOVITA' PER LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI

Mercoledì 27 gennaio 2010, dalle 9.00 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00

In collaborazione con l'Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Su www.ilssole24ore.com/telefisco tutte le informazioni sulle sedi e la possibilità di inviare i quesiti agli esperti.

Telefisco 2010 è visibile anche in diretta streaming video sul proprio PC in pay per view e gratis per gli utenti Premium 24.

PROGRAMMA E RELATORI

Ore 9.00

Apertura dei lavori
Gianni Riotta - Direttore de Il Sole 24 Ore
Claudio Siciliotti - Presidente Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
Attilio Befera - Direttore Agenzia delle Entrate

Ore 9.20

La tassazione dei servizi con l'estero e il reverse charge
Renato Portale

La nuova territorialità dell'Iva: fatturazione, modelli Intrastat e rimborsi a non residenti
Gian Paolo Tosoni

Il visto di conformità per le compensazioni Iva
Raffaele Rizzardi

La rivalutazione dei terreni e delle quote
Angelo Busani

Ore 11.50

Risposta ai quesiti da parte degli Esperti dell'Agenzia delle Entrate

Ore 12.15

Scudo fiscale: la riapertura dei termini e gli ultimi chiarimenti dell'amministrazione
Roberto Lugano

Scudo fiscale: la tassazione dei redditi emersi e i nuovi obblighi sul quadro Rw
Marco Piazza

Ore 13.10

Risposta ai quesiti da parte degli Esperti dell'Agenzia delle Entrate

Ore 13.30

Chiusura dei lavori del mattino

Ore 14.30

Apertura dei lavori del pomeriggio

Le misure anticiclaggio e nuovi poteri del fisco nell'accertamento delle transazioni finanziarie
Benedetto Santacroce

Ore 16.25

Il bonus sulla ricapitalizzazione, le Cfc e le altre novità sul reddito d'impresa
Luca Gaiani

Ore 17.00

La Tremonti-ter sugli investimenti
Primo Ceppellini

Ore 17.00

Bilanci 2009, collegi sindacali e revisione contabile
Franco Roscini Vitali

Ore 17.00

Gli studi di settore, il redidometro e le altre novità sull'accertamento
Dario Deotto

Ore 17.00

L'impatto sul contenzioso tributario delle modifiche al Codice di procedura civile
Antonio Iorio

Ore 16.25

Risposta ai quesiti da parte degli Esperti dell'Agenzia delle Entrate

Ore 17.00

Chiusura dei lavori

SEDI

ALCAMO (TP)

Banca Don Rizzo - Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale
Sala Assemblee - Via Manzoni, 14

ANCONA

Auditorium Banca delle Marche Via A. Ghislieri, 6 - Jesi (AN)

BARI

Hotel Sheraton Nicolaus - Via Cardinale A. Ciasca, 27

BENEVENTO

Cinema Teatro Massimo - Via Perasso 3

BERGAMO

Centro Fieristico, Sala Caravaggio - Via Lunga

BOLOGNA

Palazzo della Cultura e dei Congressi Piazza Costituzione, 4/a

CAGLIARI

Hotel Mediterraneo - Lungomare Cristoforo Colombo, 46

CANTU'

Cassa Rurale e Artigiana di Cantù - Sala Convegni Giovanni Zampese

CARATE BRIANZA (MI)

Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza

LOCOROTONDO (BA)

Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo

CARRARA

Sala Polifunzionale - Via Cisternina, 284

MANFREDONIA (FG)

Regio Hotel Manfredi - S.P. 58 Km 12 per San Giovanni Rotondo

MANTOVA

Auditorium MPS - Via Luzzo 5/c

MATERA

Centro Servizi e Formazione Banca Popolare del Mezzogiorno - Piazza della Concordia - Borgo Lamartella

MILANO

Milan Marriott Hotel - Via Washington, 66

NAPOLI

Hotel Ramada - Via Galileo Ferraris, 40

NOVARA

Auditorium Banca Popolare di Novara - Via Negroni, 11

PADOVA

Centro Congressi Papa Luciani - Via Forcellini, 170/a

PALERMO

Hotel San Paolo Palace - Via Messina Marine, 91

ROMA

Auditorium del Massimo - Via Massimiliano Massimo, 1

SAN SEVERO (FG)

Auditorium - Parrocchia Sacra Famiglia - Via Padre Matteo D'Agnone (già via Fortore)

SAN TEREZO DI LERICI (SP)

Centro Congressi Cassa di Risparmio della Spezia - Villa Marigola Via Biaggini, 1

SAVIANO

Auditorium Teatro di Saviano - Via Falcone e Borsellino

SAVONA

Sala Convegni Unione Industriali - Ente Scuola Edilo - Via al Molinero, 25

SESTO SAN GIOVANNI

Auditorium Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni Viale Gramsci, 194

SIENA

Auditorium Banca Monte dei Paschi di Siena - Viale Mazzini 23

SONDRIO

Sala Polifunzionale Don Bosco - Via Don Bosco, 8

TORINO

Starhotels Majestic - C.so Vittorio Emanuele, 54

L'ingresso è gratuito. Tutti i partecipanti riceveranno la dispensa con la sintesi e gli schemi delle relazioni.

In collaborazione con: Banca Don Rizzo - Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale • ODCEC di Benevento • Camera di Commercio di Bergamo • Cassa Rurale Artigiana di Cantù BCC • Banca di Credito Cooperativo di Carate Brianza • Camera di Commercio di Massa Carrara • ODCEC di Catania • Abaco Informatica • Camera di Commercio L. A. di Cosenza • Camera di Commercio di Cremona • ODCEC di Crotone • Asi - Associazione Studi di Impresa • Banca di Credito Cooperativo dell'Alta Brianza - Alzate Brianza • A.D.E.C.L. di Gravina in Puglia • Banca Popolare di Puglia e Basilicata • CARISPAQ - Cassa di Risparmio dell'Aquila • ODCEC Provincia di Foggia • Cassa di Risparmio della Spezia • Banca Monte dei Paschi di Siena • ODCEC della Provincia di Matera • Banca Popolare del Mezzogiorno • Banca Popolare di Novara • Cassa di Risparmio della Spezia • ODCEC di Nola • ODCEC di Savona • OCCL di Savona • Centroservizi - Data Consult srl • Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni • Camera di Commercio di Siena

